

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 156 del 25/09/2013 - rif. PREC 256/12/S

Parere di Precontenzioso n. 156 del 25/09/2013 - rif. PREC 256/12/S d.lgs 163/06 Articoli 113, 83 - Codici 113.1, 83.1

Clausole bando. Discrezionalità. Legittimità. Assunzione manodopera locale. Illegittimità. Criteri soggettivi di qualificazione e criteri oggettivi afferenti alla valutazione dell'offerta. Divieto commistione. Illegittimità- E' illegittima l'attribuzione di un punteggio, nell'ambito dell'offerta tecnica e qualitativa, alla "percentuale di importo contrattuale che il concorrente intende garantire con le modalità previste dall'art. 75 co. 2 del codice o con fidejussione bancaria, oltre a quella dovuta per legge". Tale elemento di valutazione nulla ha a che vedere con la qualità dell'offerta tecnica, intesa come proposta di soluzioni progettuali migliorative, rispetto a quelle contenute nel progetto a base di gara. La scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa deve tendere all'individuazione dell'offerta che presenti il miglior rapporto qualità/prezzo e, pertanto, bisogna riferirsi a parametri che abbiano una diretta connessione con l'oggetto dell'appalto e che servano a misurare il valore dell'offerta intrinsecamente intesa. Conseguentemente, nella scelta dell'offerta più conveniente che presenti il miglior rapporto qualità/prezzo, il riferimento alla garanzia da prestare ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. n. 163/2006 distanzia l'amministrazione da parametri che hanno diretta connessione con l'oggetto dell'appalto e che possono conseguentemente ritenersi congrui rispetto allo scopo perseguito.

Parere di Precontenzioso n. 156 del 25/09/2013 - rif. PREC 256/12/S d.lgs 163/06 Articoli 83 - Codici 83.1

E' illegittima la clausola del bando che attribuisca o sottragga un punteggio non inerente alla valutazione dell'offerta tecnica, bensì a un criterio soggettivo di qualificazione quale può essere la pregressa specifica esperienza del direttore tecnico. In materia di scelta degli elementi di valutazione per individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa è, infatti, indubbio che non si devono confondere i requisiti che attengono alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa degli operatori economici con gli elementi per valutare la qualità delle offerte dagli stessi presentate, determinandosi, altrimenti, quella indebita commistione che il quadro normativo e giurisprudenziale mira a impedire (cfr. ex multis, C. d. S., sez. III, 18 giugno 2012, n. 3550; sez. VI, 4 ottobre 2011, n. 5434; sez. V, 8 settembre 2010, n. 6490) Ciò vale fatti salvi i casi in cui dall'esperienza e capacità maturate da una concorrente possano effettivamente trarsi indici significativi della qualità delle prestazioni e dell'affidabilità dell'impresa, e sempre che tali aspetti non risultino preponderanti nella valutazione complessiva dell'offerta.

Parere di Precontenzioso n. 156 del 25/09/2013 - rif. PREC 256/12/S d.lgs 163/06 Articoli 83 - Codici 83.1

I criteri di valutazione dell'offerta, così come i requisiti di partecipazione alla gara, i quali privilegiano direttamente o indirettamente le imprese locali, si pongono in violazione dei principi comunitari in tema di concorrenza, parità di trattamento e libera circolazione, salvo il limite della logicità e della ragionevolezza, ossia della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito" (cfr. AVCP parere n. 116 del 22.10.2009, e n. 251 del 10.12.2008). Nella fattispecie in esame, non si rinvengono ragioni per derogare a tali principi posto che il criterio selettivo dell'assunzione di dipendenti locali non risponde ad una particolare esigenza sociale. Infatti, una crisi occupazionale non può di certo essere considerata una emergenza sociale propria solo di un solo ed unico territorio.